

Toscana 15 novembre 2004, n. 63, art. 2; Costituzione, artt. 3 e 117, terzo comma).

Personalità (diritti della) - Diritto all'orientamento e all'identità personale - Legge della Regione Toscana - Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere - Misure volte ad assicurare pari opportunità nell'accesso ai percorsi di formazione, di riqualificazione e di accrescimento culturale alle persone discriminate per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata violazione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile e penale - Riconducibilità delle disposizioni censurate alla competenza legislativa esclusiva regionale in materia di istruzione e formazione professionale - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Toscana 15 novembre 2004, n. 63, artt. 3 e 4, comma 1; Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera l).*

Personalità (diritti della) - Diritto all'orientamento e all'identità personale - Legge della Regione Toscana - Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere - Disciplina della responsabilità sociale delle imprese e delle relative certificazioni - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata invasione del regime dell'impresa disciplinato dal codice civile e violazione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile e penale - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione. (*Legge Regione Toscana 15 novembre 2004, n. 63, art. 5; Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera l).*

Personalità (diritti della) - Diritto all'orientamento e all'identità personale - Legge della Regione Toscana - Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere - Disposizioni sul consenso informato ai trattamenti terapeutici - Norme in materia di individuazione del soggetto competente ad esprimere il consenso per conto di chi si trovi in condizioni di naturale incapacità, grave pericolo per la salute o per l'integrità fisica e relative modalità attuative - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale e con i principi fondamentali sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in

del 6,8 per cento da trasferire al distributore e da questi al farmacista - Denunciata irrazionale imposizione del sacrificio ad un solo soggetto della filiera con conseguente disparità di trattamento del produttore rispetto al grossista e al farmacista - Lamentata lesione del principio di libertà d'iniziativa economica privata per irrazionale imposizione di un nuovo e minore prezzo, senza possibilità per il produttore di intervenire nella determinazione dello stesso - Esclusione - Ragionevole bilanciamento degli interessi costituzionali coinvolti - Non fondatezza della questione. (D.L. 30 settembre 2003, n. 269 - convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 -, art. 48, comma 5, lett. f); d.l. 24 giugno 2004, n. 156 - convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2004, n. 202 -, art. 1, comma 3; Costituzione, artt. 3 e 41).

N. 280 — Ordinanza 3 luglio 2006 Pag. 243

Straniero - Espulsione amministrativa - Ordine del questore di lasciare il territorio entro cinque giorni - Convalida dell'autorità giudiziaria - Mancata previsione - Asserita violazione dei principi di eguaglianza, di tutela giurisdizionale e del diritto di difesa - Carente descrizione della fattispecie - Manifesta inammissibilità delle questioni. (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13, commi 3 e 8, e 14, comma 5-bis; Costituzione, artt. 3, 24 e 113, secondo comma).

Straniero - Espulsione amministrativa - Decreto di espulsione - Ordine del questore di lasciare il territorio entro cinque giorni - Immediata esecutività del decreto stesso ancorché impugnato - Adozione di provvedimenti cautelari da parte del giudice dell'opposizione - Mancata previsione - Asserita violazione dei principi di eguaglianza, di tutela giurisdizionale e del diritto di difesa - Omessa motivazione circa la impossibilità di rinvenire nell'ordinamento idoneo strumento volto ad assicurare la tutela cautelare - Manifesta inammissibilità delle questioni. (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13, commi 3 e 8, e 14, comma 5-bis; Costituzione, artt. 3, 24 e 113, secondo comma).

Straniero - Espulsione amministrativa - Ordine del questore di lasciare il territorio entro cinque giorni - Convalida dell'autorità giudiziaria - Mancata previsione - Immediata esecutività del decreto stesso ancorché impugnato - Adozione di provvedimenti cautelari da parte del

N. 301 — Ordinanza 5 luglio 2006 Pag. 417

Imposte e tasse - Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Rimborso delle somme versate e non dovute - Limitazione ai periodi d'imposta di tre anni dal pagamento anziché dell'ultimo decennio - Denunciata violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte ed eccesso di delega - Eccepita inammissibilità della questione per omessa descrizione della fattispecie - Eccezione basata su un'erronea ricostruzione del caso di specie - Reiezione. (*D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 13, comma 1; Costituzione, artt. 23, 70 e 76*).

Imposte e tasse - Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Rimborso delle somme versate e non dovute - Limitazione ai periodi d'imposta di tre anni dal pagamento anziché dell'ultimo decennio - Asserito contrasto con un principio direttivo della legge di delega n. 421 del 1992 - Denunciata violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte - Censura formulata in termini contraddittori ed incerti, segnatamente in ordine all'individuazione della norma impugnata - Carezza di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione. (*D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 13, comma 1; Costituzione, artt. 23, 70 e 76*).

N. 302 — Ordinanza 5 luglio 2006 » 425

Ordinamento giudiziario - Magistratura - Indennità giudiziaria - Corresponsione ai magistrati durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità - Esclusione - Denunciata disparità di trattamento rispetto al personale delle segreterie e cancellerie giudiziarie - Modifica della disciplina, nel senso dell'attribuzione dell'indennità nel periodo di astensione obbligatoria, intervenuta prima della proposizione della questione - Omessa considerazione della novella legislativa da parte del remittente - Omessa motivazione in ordine alla perdurante rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità. (*Legge 19 febbraio 1981, n. 27, art. 3, comma 1; Costituzione, art. 3*).

N. 303 — Ordinanza 5 luglio 2006 » 429

Imposte e tasse - Esenzione dai tributi per gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di scio-

Assertita irragionevole automatica applicazione di aliquote annue più onerose rispetto a quelle previste dalla normativa statale - Ritenuta violazione dei principi di copertura finanziaria e di tutela dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico regionale - Prospettazione di una varietà di ipotesi di soluzione con conseguente impossibilità di adottare una pronuncia additiva - Questioni finalizzate ad ottenere l'avallo interpretativo della Corte - Manifesta inammissibilità. (*Legge Regione Siciliana 5 maggio 1979, n. 73, art. 18, comma 1; legge Regione Siciliana 28 maggio 1979, n. 114, art. 2, comma 2; Costituzione, artt. 3 e 81*).

N. 300 — Ordinanza 5 luglio 2006 Pag. 411

Poste - Responsabilità del gestore per i danni causati agli utenti dei servizi postali - Danni da ritardato recapito di pacco «postacelere» - Limitazione del risarcimento ad una mera indennità anche in ipotesi di disguido e/o errata gestione operativa - Assertito ingiustificato regime di favore per l'Ente Poste Italiane s.p.a. nonché diseguale trattamento rispetto agli altri soggetti che esercitano attività di impresa commerciale - Ritenuto contrasto con il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli economico-sociali limitativi di fatto della libertà e dell'eguaglianza - Intervenuta abrogazione di una delle disposizioni censurate ed omessa motivazione in ordine alla perdurante applicabilità della stessa - Manifesta inammissibilità della questione. (*D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 6, comma 1, 28, comma 1, 70 e 93, comma 1; Costituzione, artt. 2 e 3*).

Poste - Responsabilità del gestore per i danni causati agli utenti dei servizi postali - Danni da ritardato recapito di pacco «postacelere» - Limitazione del risarcimento ad una mera indennità anche in ipotesi di disguido e/o errata gestione operativa - Assertito ingiustificato regime di favore per l'Ente Poste Italiane s.p.a. nonché diseguale trattamento rispetto agli altri soggetti che esercitano attività di impresa commerciale - Ritenuto contrasto con il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli economico-sociali limitativi di fatto della libertà e dell'eguaglianza - Questione avente ad oggetto norme prive di forza di legge - Manifesta inammissibilità. (*D.M. 26 febbraio 2004; Costituzione, artt. 2 e 3*).

tobre 1988, n. 470, art. 4; legge 7 febbraio 1979, n. 40, art. 6; legge 16 maggio 1960, n. 570, artt. 42, 43 e 44; legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 9, commi primo e decimo; d.P.R. 30 maggio 1957, n. 361, art. 53; Ufficio Centrale per il Referendum, ordinanza 6 giugno 2005; Costituzione, artt. 2, 3, 48 e 132).

N. 297 — Sentenza 5 luglio 2006 Pag. 387

Istruzione pubblica - Insegnanti - Concorso per l'immissione nei ruoli degli insegnanti di religione - Limitazione ai docenti che hanno prestato servizio continuativo per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci - Lamentata violazione del principio di ragionevolezza e assunta disparità di trattamento rispetto ai docenti precari con periodi di insegnamento non continuativi, complessivamente più lunghi di quattro anni - Esclusione - Natura eccezionale della disciplina ed esercizio non irragionevole della discrezionalità legislativa - Non fondatezza della questione. (*Legge 18 luglio 2003, n. 186, art. 5, comma 1; Costituzione artt. 3, 4, 51 e 97*).

N. 298 — Ordinanza 5 luglio 2006 » 395

Previdenza e assistenza sociale - Legge della Regione Siciliana - Sospensione dei trattamenti pensionistici di anzianità dei dipendenti - Esclusione per coloro che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro il 31 dicembre 2003 - Asserita irragionevolezza nonché violazione del principio di copertura finanziaria - Carente ricostruzione della fattispecie e indebita richiesta di pronuncia ricostruttiva del sistema pensionistico - Manifesta inammissibilità della questione. (*Legge Regione Siciliana 15 maggio 2000, n. 10, art. 39, comma 1, secondo periodo, e comma 2; Costituzione, artt. 3 e 81, quarto comma*).

N. 299 — Ordinanza 5 luglio 2006 » 403

Previdenza e assistenza sociale - Legge della Regione siciliana - Dipendenti regionali e loro aventi diritto - Ricongiunzione di periodi assicurativi a fini pensionistici -

glimento del matrimonio - Contributo alla cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e imposta sul valore aggiunto sui compensi per l'attività difensiva dell'avvocato - Mancata estensione - Asserita irragionevolezza - Carente motivazione, da parte dell'arbitro rituale remittente, sulla propria competenza a conoscere delle questioni incidentali relative ad obbligazioni tributarie e previdenziali, in base alla disciplina applicabile *ratione temporis* - Difetto di motivazione sulla rilevanza già riscontrato in ordine ad una precedente ordinanza del medesimo remittente - Manifesta inammissibilità della questione. (*Legge 6 marzo 1987, n. 74, art. 19; legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 11; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 17 e 18; Costituzione, art. 3*).

N. 304 — Ordinanza 5 luglio 2006 Pag. 437

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per il reato di diffamazione - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse resa dalla Camera dei deputati - Ricorso per conflitto tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Catania - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra le opinioni espresse e l'attività parlamentare - Termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell'ordinanza di ammissibilità - Inosservanza - Sospensione feriale dei termini - Inapplicabilità ai giudizi davanti alla Corte costituzionale - Improcedibilità del conflitto. (*Deliberazione della Camera dei Deputati 18 dicembre 2002; Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 22; r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 36*).

N. 305 — Ordinanza 5 luglio 2006 » 443

Giustizia amministrativa - Espropriazione per pubblica utilità - Controversie aventi ad oggetto comportamenti delle amministrazioni pubbliche - Ingiustificato ampliamento della sfera di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale parziale della disposizione censurata - Necessario riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente. (*D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, art. 53, comma 1; d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 53, comma 1; Costituzione, art. 103*).

zioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 -; Costituzione, artt. 3 e 24).

N. 293 — Ordinanza 3 luglio 2006 Pag. 361

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale nei confronti di un parlamentare, per il reato di diffamazione a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma - Denunciata lesione della sfera di attribuzioni dell'Autorità Giudiziaria, costituzionalmente garantita - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo per l'ammissibilità di un conflitto tra poteri dello Stato - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti. (*Deliberazione della Camera dei Deputati 22 novembre 2005; Costituzione, art. 68, comma 1; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma terzo*).

N. 294 — Ordinanza 3 luglio 2006 » 365

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile nei confronti di un parlamentare per risarcimento danni a seguito di dichiarazioni diffamatorie - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Conflitto di attribuzione proposto dalla Corte di Appello di Genova, sezione terza civile - Riproposizione, da parte dello stesso giudice, di un ricorso già dichiarato ammissibile per l'eventualità che il primo sia dichiarato improcedibile - Sopravvenuta consumazione del potere di agire a tutela delle proprie attribuzioni a seguito della già avvenuta proposizione di un ricorso avverso il medesimo atto - Inammissibilità del ricorso. (*Deliberazione del Senato della Repubblica 14 maggio 1998; Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37*).

N. 295 — Ordinanza 3 luglio 2006 » 371

Parlamento - Immunità parlamentare - Procedimento civile nei confronti di un senatore per il risarcimento del

zione a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Monza - Esclusione del nesso funzionale tra le dichiarazioni e la funzione parlamentare - Irrilevanza dell'attività di altri parlamentari appartenenti al medesimo gruppo - Non riconducibilità delle dichiarazioni al procedimento relativo alla richiesta di misura cautelare personale nei confronti del parlamentare - Non spettanza alla Camera dei deputati della potestà contestata - Annullamento della delibera di insindacabilità. (*Deliberazione della Camera dei deputati del 14 marzo 2002 - doc. IV-quater, n. 22 -; Costituzione, art. 68, comma primo*).

N. 315 — Sentenza 18 luglio 2006 Pag. 511

Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ricorso del Tribunale di Como nei confronti della Camera dei deputati - Eccezione di inammissibilità del conflitto perché proposto con ordinanza e non con ricorso - Sussistenza dei requisiti di sostanza del ricorso - Reiezione dell'eccezione. (*Deliberazione della Camera dei deputati del 13 giugno 2002 - doc. IV-quater, n. 31*).

Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ricorso del Tribunale di Como nei confronti della Camera dei deputati - Eccezione di inammissibilità per omessa indicazione del *petitum* e dei parametri costituzionali - Inesistenza di norme che prescrivano l'adozione di forme obbligate per la proposizione di un conflitto - Univoca deduzione della menomazione delle attribuzioni funzionali - Reiezione dell'eccezione. (*Deliberazione della Camera dei deputati del 13 giugno 2002 - doc. IV-quater, n. 31*).

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per il reato di diffamazione a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Como - Esclusione del nesso funzionale tra le dichiarazioni e la funzione parlamentare - Irrilevanza dell'attività di altri parlamentari appartenenti al medesimo gruppo - Non riconducibilità delle dichiarazioni al procedimento relativo alla richiesta di misura cautelare personale nei confronti del parlamentare - Non spettanza alla Camera dei deputati della potestà contestata - Annullamento della delibera di insindacabilità. (*Deliberazione della Camera dei*

N. 291 — Ordinanza 3 luglio 2006 Pag. 345

Previdenza ed assistenza sociale - Legge della Regione Veneto - Associazioni di promozione sociale (nella specie Sezione provinciale dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla) - Iscrizione e cancellazione dall'apposito registro - Attribuzione di potere regolamentare alla Giunta regionale anziché al Consiglio - Lamentata violazione della norma statutaria nonché della norma costituzionale previgente la l.c. n. 1 del 1999, che attribuiva il potere regolamentare al Consiglio regionale - Sopravvenuta legge regionale sostitutiva della disposizione censurata - Necessità di nuovo esame sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente. (*Legge Regione Veneto 13 settembre 2001, n. 27, art. 43, comma 3; Costituzione, artt. 121, secondo comma, e 123, primo comma; statuto Regione Veneto, art. 8*).

N. 292 — Ordinanza 3 luglio 2006 » 351

Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Trattamento sanzionatorio - Identità di sanzioni pecuniarie indipendentemente dalle condizioni economiche del trasgressore - Lamentata violazione del principio di eguaglianza e disparità di trattamento fra sanzionati abienti e non abienti - Questione estranea al giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità. (*D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 202, comma 1, e 204, comma 1; Costituzione, artt. 3 e 24*).

Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Trattamento sanzionatorio - Identità di sanzioni, pecuniarie ed accessorie, indipendentemente dalle condizioni economiche del trasgressore e dalla circostanza che si tratti di utente occasionale della strada ovvero di professionista - Lamentata violazione del principio di eguaglianza nonché disparità di trattamento fra cittadini abienti e non abienti - Discrezionalità del legislatore nella determinazione degli illeciti e del relativo trattamento sanzionatorio - Presenza nell'ordinamento di rimedi diretti a consentire anche al non abiente la possibilità di agire in giudizio senza aggravii economici - Manifesta infondatezza della questione. (*D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204-bis, commi 7 e 8, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151 - convertito, con modifica-*

ragioni di inammissibilità, della restituzione degli atti per *jus superveniens* incidente su una delle disposizioni censurate - Manifesta inammissibilità della questione. (*Legge Regione Toscana 5 maggio 1994, n. 34, art. 59-bis, comma 1, nel testo anteriore alla sostituzione disposta dall'art. 2 della legge Regione Toscana 8 maggio 2006, n. 16, e art. 59-ter; Costituzione, art. 118, terzo comma, nel testo anteriore a quello introdotto dall'art. 4 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*).

N. 290 — Ordinanza 3 luglio 2006 Pag. 337

Ordinamento giudiziario - Magistratura - Magistrati in gravidanza e puerperio - Indennità giudiziaria nel periodo di astensione obbligatoria - Divieto - Asserita ingiustificata disparità di trattamento dei magistrati rispetto al personale delle segreterie e delle cancellerie giudiziarie, nonché tra magistrati con diversa anzianità di servizio per la diversa incidenza percentuale dell'indennità, corrisposta a tutti in eguale misura, sul complessivo trattamento economico - Denunciata incidenza sul principio di parità di trattamento della donna lavoratrice - Violazione del principio di tutela della maternità ed infanzia e del principio di tutela del lavoro - Pretesa lesione del principio della retribuzione proporzionata ed adeguata - Denunciata lesione del principio di autonomia della magistratura - Esclusione - Eterogeneità del personale di magistratura e degli impiegati amministrativi delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, in ragione della diversità di disciplina dei rispettivi trattamenti retributivi e di fonti della disciplina dei rispettivi rapporti d'impiego - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 19 febbraio 1981, n. 27, art. 3; Costituzione, artt. 3, 4, 29, 30, 37, 97, 104 e 108*).

Ordinamento giudiziario - Magistratura - Indennità giudiziaria - Pensionabilità e computabilità nella determinazione della tredicesima mensilità e dell'indennità di fine rapporto - Esclusione - Asserita ingiustificata disparità di trattamento - Denunciata incidenza sul diritto al lavoro - Pretesa lesione del principio della retribuzione proporzionata ed adeguata - Difetto di rilevanza nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità della questione. (*Legge 19 febbraio 1981, n. 27, art. 3; Costituzione, artt. 3, 4, 35, 36 e 38*).

tiva CEE 75/442 e dalla Corte di giustizia delle Comunità europee - Denunciata inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Sopravvenienza di nuova disciplina legislativa della gestione dei rifiuti, recante anche l'abrogazione di una delle disposizioni censurate - Necessità di nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni - Restituzione degli atti ai giudici remittenti. (D.L. 8 luglio 2002, n. 138 - convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178 - art. 14; legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, commi 25, 26, 27, 28 e 29; Costituzione, artt. 11 e 117).

N. 289 — Ordinanza 3 luglio 2006 Pag. 329

Consorzi - Consorzi di bonifica - Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria - Trasferimento alle Regioni delle relative funzioni, con facoltà di avvalersi, per il loro esercizio, anche dei consorzi di bonifica - Denunciata violazione della norma costituzionale che prevede che la Regione esercita le sue funzioni amministrative delegandole ad «altri enti locali» - Non motivata evocazione, come parametro costituzionale, del testo originario dell'art. 118 Cost., pur nella vigenza del nuovo testo - Omessa descrizione della fattispecie - Manifesta inammissibilità della questione. (Legge 16 dicembre 1993, n. 520, art. 1, comma 3; Costituzione, art. 118, nel testo anteriore a quello introdotto dall'art. 4 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

Consorzi - Consorzi di bonifica - Intervenuta soppressione, ad opera della legge statale, dei consorzi idraulici di terza categoria, con trasferimento alle Regioni delle relative funzioni e con facoltà di avvalersi, per il loro esercizio, anche dei consorzi di bonifica - Legge della Regione Toscana - Delega delle funzioni e del correlativo potere impositivo ai consorzi di bonifica - Denunciata violazione della norma costituzionale che prevede che la Regione esercita le sue funzioni amministrative delegandole ad «altri enti locali» - Non motivata evocazione, come parametro costituzionale, del testo originario dell'art. 118 Cost., pur nella vigenza del nuovo testo - Omessa descrizione della fattispecie - Omessa motivazione sulla rilevanza - Erronea individuazione della norma cui viene ascritto il vizio di illegittimità denunciato - Preclusione, a causa delle concorrenti

razione della Camera di appartenenza di insindacabilità delle opinioni espresse - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Perugia - Esclusione del nesso funzionale fra le dichiarazioni contenute nella denuncia penale del deputato e la funzione parlamentare - Irrilevanza dell'attività successiva dello stesso o di altri parlamentari - Identità, nell'atto parlamentare tipico, del solo riferimento ad un tema politico - Insufficienza - Non spettanza alla Camera dei deputati della potestà contestata - Annullamento della delibera di insindacabilità. (*Deliberazione della Camera dei deputati del 26 settembre 2000 - documento IV-quater, n. 148 -; Costituzione, art. 68, comma primo*).

N. 287 — Sentenza 3 luglio 2006 Pag. 307

Ordinamento giudiziario - Magistratura - Indennità giudiziaria - Corresponsione ai magistrati in congedo per malattia - Esclusione - Asserita ingiustificata disparità di trattamento dei magistrati rispetto al personale delle segreterie e delle cancellerie giudiziarie - Denunciata violazione del principio della retribuzione proporzionata ed adeguata - Esclusione - Eterogeneità del personale di magistratura e degli impiegati amministrativi delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, anche in ragione della diversità di disciplina dei rispettivi trattamenti retributivi - Discrezionalità del legislatore nella determinazione del trattamento complessivamente assicurato al magistrato assente per malattia - Rilevanza, ai fini della verifica della legittimità delle norme in tema di trattamento economico dei lavoratori dipendenti, della retribuzione nel suo complesso, e non delle sue singole componenti - Non fondatezza della questione. (*Legge 19 febbraio 1981, n. 27, art. 3; Costituzione, artt. 3 e 36*).

N. 288 — Ordinanza 3 luglio 2006 » 313

Ambiente - Rifiuti - Definizione legislativa - Sottrazione dei rottami ferrosi all'applicazione del regime dei rifiuti e nuova definizione della «materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche» - Dedotto contrasto con la nozione di «rifiuto» data dalla Diret-

espressive di principi fondamentali in materia di «protezione civile» - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle rimanenti censure. (*Legge Regione Calabria 17 agosto 2005, n. 13, artt. 14, comma 5, e 33, comma 2; Costituzione, artt. 117, terzo comma e - 117, primo e secondo comma, lettera s), e 120, secondo comma*).

N. 285 — Sentenza 3 luglio 2006 Pag. 289

Delegazione legislativa - Valutazione del vizio di eccesso di delega da parte della norma delegata - Esame della legge di delegazione - Criteri. (*Costituzione, art. 76*).

Amministrazione pubblica - Ministero per i beni culturali e ambientali - Delega al Governo per disciplinare la struttura degli uffici del Ministero e riorganizzare gli organi consultivi relativi alle materie trasferite - Denunciata omessa prefissione di qualsiasi principio o criterio direttivo per l'esercizio della delega - Conseguente illegittimità derivata della norma delegata, che ha rideterminato la composizione della Commissione provinciale per la compilazione degli elenchi delle bellezze naturali prevista dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 - Esclusione - Non fondatezza della questione. (*Legge 29 gennaio 1975, n. 5, art. 2, comma secondo; d.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, art. 31, comma sesto; Costituzione, art. 76*).

N. 286 — Sentenza 3 luglio 2006 » 297

Conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato - Ricorso del Tribunale di Perugia nei confronti della Camera dei deputati - Eccepita inammissibilità del ricorso per mancanza di uno specifico *petitum* - Negazione della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 68, primo comma, Cost. e conseguente denuncia di interferenza nelle attribuzioni dell'autorità giudiziaria - Sufficiente individuazione dei termini del giudizio - Ammissibilità del conflitto. (*Deliberazione della Camera dei deputati del 26 settembre 2000 - documento IV-quater, n. 148 -; Costituzione, art. 68, comma primo*).

Parlamento - Insindacabilità - Procedimento penale a carico di un deputato per il delitto di calunnia - Delibe-

N. 282 — Ordinanza 3 luglio 2006 Pag. 265

Telecomunicazioni - Legge della Regione Veneto - Installazioni di stazioni radio per telefonia cellulare - Previsione, in aggiunta all'autorizzazione prevista dall'art. 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di un ulteriore titolo abilitativo per fini edilizi - Lamentata violazione dei principi stabiliti dalla normativa comunitaria e statale in materia - Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente. (*Legge Regione Veneto 25 febbraio 2005, n. 8, art. 14; Costituzione, artt. 11 e 117*).

N. 283 — Ordinanza 3 luglio 2006 » 271

Straniero - Espulsione in via amministrativa dal territorio dello Stato - Giudizio di opposizione - Immediata esecutività del decreto, ancorché sottoposto ad impugnativa - Sospensione da parte del giudice di pace - Omessa previsione - Lamentata lesione del diritto di difesa e del principio di inviolabilità personale - Omessa descrizione delle fattispecie - Manifesta inammissibilità. (*D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13, commi 2, lett. a) e b), 3 e 7, 13-bis e 14, comma 5-bis; Costituzione, artt. 3, 13, primo, secondo e terzo comma, e 24*).

N. 284 — Sentenza 3 luglio 2006 » 277

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri - Eccezione di inammissibilità per genericità della censura - Reiezione.

Ambiente - Legge della Regione Calabria in materia di emergenza rifiuti - Sospensione, sino all'approvazione del nuovo piano regionale dei rifiuti, delle ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza ambientale volte alla realizzazione del raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro, nonché alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di smaltimento e stoccaggio dei rifiuti solidi urbani di Reggio Calabria - Ricorso del Governo della Repubblica - Intervento legislativo regionale volto a paralizzare gli effetti di provvedimenti di necessità ed urgenza emanati in attuazione di disposizioni di legge

giudice dell'opposizione - Mancata previsione - Carente descrizione della fattispecie - Manifesta inammissibilità della questione. (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13 e 14; Costituzione, artt. 3, 24, 35 e 36).

Straniero - Espulsione amministrativa - Decreto di espulsione - Ordine del questore di lasciare il territorio entro cinque giorni - Immediata esecutività del decreto stesso ancorché impugnato - Adozione di provvedimenti cautelari da parte del giudice dell'opposizione - Mancata previsione - Asserita violazione dei principi di eguaglianza, di tutela giurisdizionale e del diritto di difesa - Intervenuta adozione della sospensione del decreto di espulsione - Carenza di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione. (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, commi 3 e 8; Costituzione, artt. 3, 24 e 113).

Straniero - Espulsione amministrativa - Esecuzione mediante ordine del questore di lasciare il territorio entro cinque giorni - Convalida dell'autorità giudiziaria - Mancata previsione - Asserita violazione dei principi di eguaglianza, di inviolabilità della persona, del diritto di difesa - Denunciata lesione della condizione dello straniero rispetto al godimento dei diritti fondamentali - Non incidenza della espulsione con intimazione sulla libertà personale del destinatario - Manifesta infondatezza della questione. (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-bis; Costituzione, artt. 2, 3, 10, 13 e 24).

N. 281 — Ordinanza 3 luglio 2006 Pag. 255

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Infortuni sul lavoro - Danno biologico - Indennizzabilità a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dall'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 38 del 2000 - Prospettazione, in via subordinata, della questione di legittimità costituzionale della normativa anteriore al d.lgs. n. 38 del 2000 per la mancata previsione della indennizzabilità del danno biologico - Insussistenza del rapporto di subordinazione tra le questioni proposte - Mancata descrizione della fattispecie concreta - Manifesta inammissibilità delle questioni. (D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13, comma 2; d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 2 e 74; Costituzione, artt. 3, 32, primo comma, 35, primo comma, 38, secondo comma, e 76).

Costituzione, artt. 117, comma 3, e 118, comma 4; legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 6).

Protezione civile - Regione Emilia-Romagna - Disciplina e riordino delle funzioni in materia di protezione civile - Concorso nelle attività di protezione civile dello Stato e degli enti pubblici - Previsione della previa intesa - Ricorso del Governo - Asserita violazione dei principi fondamentali della materia - Non fondatezza della questione. (*Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, art. 1, comma 2; Costituzione, art. 117, comma 3; d.l. 7 settembre 2001, n. 343, art. 5, commi 4 e 4-bis, convertito in legge 9 novembre 2001, n. 401*).

Protezione civile - Regione Emilia-Romagna - Disciplina e riordino delle funzioni in materia di protezione civile - Limitazione della salvaguardia dell'incolumità ai soli «cittadini» - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi fondamentali della materia e di quelli previsti dalla Costituzione, dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali - Impiego dell'espressione «cittadini» in senso atecnico, come riferita a tutte le persone fisiche - Non fondatezza della questione. (*Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, art. 1, comma 3; Costituzione, art. 117, commi 1 e 3*).

Protezione civile - Regione Emilia-Romagna - Disciplina e riordino delle funzioni in materia di protezione civile - Definizione degli eventi calamitosi in funzione dell'organo competente ad intervenire - Previsione di sistemi di intervento regionale differenziati - Ricorso del Governo - Pretesa violazione del principio di eguaglianza e dei principi fondamentali della materia - Esistenza di un «principio unitario» del sistema di protezione civile - Errore del presupposto - Non fondatezza della questione. (*Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, art. 2; Costituzione, artt. 3 e 117, comma 3; legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 2*).

Protezione civile - Regione Emilia-Romagna - Disciplina e riordino delle funzioni in materia di protezione civile - Attribuzione alla Regione dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile non conferite ad altri enti dalla legislazione regionale e statale - Ricorso del Governo - Violazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, legittimanti l'attribuzione di funzioni amministrative allo Stato per assicurarne l'esercizio unitario - «Unitarietà del sistema» di protezione civile -

materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale. (*Legge Regione Toscana 15 novembre 2004, n. 63, artt. 7, comma 1, e 8; Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera l*).

Personalità (diritti della) - Diritto all'orientamento e all'identità personale - Legge della Regione Toscana - Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere - Dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni sul consenso informato ai trattamenti terapeutici - Ulteriori norme concernenti il consenso informato inscindibilmente connesse con quelle dichiarate illegittime - Illegittimità costituzionale in via consequenziale. (*Legge Regione Toscana 15 novembre 2004, n. 63, art. 7, commi 2, 3 e 4; Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27*).

Personalità (diritti della) - Diritto all'orientamento e all'identità personale - Legge della Regione Toscana - Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere - Riconoscimento normativo della possibilità di richiedere, da parte di persona maggiorenne, un trattamento sanitario diretto ad ottenere la modificazione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale e con il principio fondamentale di riserva al tribunale dell'autorizzazione al predetto trattamento medico-chirurgico - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale. (*Legge Regione Toscana 15 novembre 2004, n. 63, art. 7, comma 5; Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera l*).

Personalità (diritti della) - Diritto all'orientamento e all'identità personale - Legge della Regione Toscana - Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere - Divieto di discriminazione nei pubblici esercizi per motivi riconducibili all'orientamento sessuale, e relativo regime sanzionatorio - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile relativamente alla disciplina dell'autonomia negoziale dei privati e alla determinazione della sanzione amministrativa per violazione dell'obbligo legale a contrarre - Ille-

danno conseguente a dichiarazioni diffamatorie da questi rese nei confronti di altro senatore - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni adottata dalla Camera di appartenenza - Ricorso della Corte d'appello di Genova, sezione terza civile - Denunciata lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite - Dichiarazione di ammissibilità del conflitto - Notifica del ricorso e dell'ordinanza di ammissibilità oltre il termine perentorio - Preclusione all'ulteriore fase del giudizio - Improcedibilità del giudizio. (*Deliberazione del Senato della Repubblica 14 maggio 1998; Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 22; r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 36*).

N. 296 — Ordinanza 5 luglio 2006 Pag. 379

Referendum - Referendum per la modificazione territoriale delle Regioni ex art. 132 Cost. - Distacco del Comune di San Michele al Tagliamento, del Comune di Teglio Veneto, del Comune di Pramaggiore, del Comune di Gruaro e del Comune di Cinto Caomaggiore dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia - Norme relative alla determinazione del quorum ai fini dell'approvazione del quesito referendario - Provvedimento dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione che dichiara respinta la proposta - Ricorsi per conflitto di attribuzione proposti dai delegati comunali, effettivi o supplenti, dei suindicati Comuni nei confronti del Parlamento e dell'Ufficio centrale per il referendum - Insussistenza dei requisiti oggettivo e soggettivo per l'esistenza di un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato - Inammissibilità del ricorso. (Legge 25 maggio 1970, n. 352, art. 45; Ufficio Centrale per il Referendum, ordinanza 6 giugno 2005; Costituzione, art. 132).

Referendum - Referendum per la modificazione territoriale delle Regioni ex art. 132 Cost. - Ricorsi per conflitto di attribuzione proposti dai Comuni di San Michele al Tagliamento, Teglio Veneto, Pramaggiore, Gruaro e Cinto Caomaggiore - Richiesta di dichiarazione di illegittimità costituzionale di molteplici disposizioni legislative - Proposizione di ricorsi in via diretta avverso atti legislativi - Possibilità - Esclusione. (Legge 25 maggio 1970, n. 352, art. 45, commi secondo, terzo, quarto, primo inciso, e quinto; legge 27 dicembre 2001, n. 459, artt. 1 e 5; d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, art. 67; legge 27 ot-

la legge 1° agosto 2003, n. 214 -; Costituzione, art. 25, commi primo e secondo).

N. 265 — Sentenza 21 giugno 2006 Pag. 115

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Intervento di soggetti diversi da quelli titolari delle potestà legislative in contestazione - Inammissibilità.

Telecomunicazioni - Legge della Regione Veneto - Procedimento di autorizzazione all'installazione, modifica ed adeguamento degli impianti per la telefonia mobile - Previsione, per il rilascio della predetta autorizzazione, in aggiunta al provvedimento previsto dall'art. 87 del «Codice delle comunicazioni elettroniche», anche del rilascio del permesso di costruire - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata previsione di un aggravio di procedura non richiesto dalla normativa statale - Lamentato contrasto con i principi fondamentali in materia di «ordinamento della comunicazione» - Violazione dei principi fondamentali di tempestività e semplificazione e unicità dei procedimenti autorizzatori concernenti le infrastrutture di comunicazione elettronica - Illegittimità costituzionale. (*Legge Regione Veneto 25 febbraio 2005, n. 8, art. 14; Costituzione, art. 117, terzo comma*).

N. 266 — Sentenza 21 giugno 2006 » 123

Filiazione - Filiazione legittima - Azione di disconoscimento della paternità del figlio concepito durante il matrimonio - Condizioni di ammissibilità - Preventiva prova dell'adulterio nel periodo del concepimento - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza e del principio del giusto processo - Asserita limitazione del diritto di difesa - Omessa descrizione della fattispecie e apodittica affermazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione. (*Cod. civ., art. 235; Costituzione, artt. 3, 24 e 111*).

Filiazione - Filiazione legittima - Azione di disconoscimento della paternità del figlio concepito durante il matrimonio - Esame delle prove tecniche dalle quali risultino nel figlio caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre -

Erroneità del presupposto - Non fondatezza della questione. (*Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, art. 4, comma 1; Costituzione, art. 11, comma 1; legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 7, comma 1*).

Protezione civile - Regione Emilia-Romagna - Disciplina e riordino delle funzioni in materia di protezione civile - Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con i principi costituzionali «già richiamati» nel ricorso - Delibera di impugnazione della legge del Consiglio dei ministri - Motivo di impugnazione - Mancanza - Inammissibilità della questione. (*Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, art. 20*).

Protezione civile - Regione Emilia-Romagna - Disciplina e riordino delle funzioni in materia di protezione civile - Agenzia regionale di protezione civile - Attribuzione del compito di emettere avvisi di attenzione, preallarme ed allarme - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con direttiva statale - Interpretazione della norma impugnata - Non fondatezza della questione. (*Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, art. 20, comma 2, lettera f; Costituzione, art. 117, comma 3*).

Protezione civile - Regione Emilia-Romagna - Disciplina e riordino delle funzioni in materia di protezione civile - Istituzione del Comitato operativo regionale per l'emergenza - Funzioni - Estensione agli eventi calamitosi che richiedono mezzi e poteri straordinari dello Stato - Ricorso del Governo - Pretesa violazione dei principi fondamentali della materia - Compiti di «concorso tecnico regionale» agli interventi statali in funzione meramente ausiliaria e collaborativa - Non fondatezza della questione. (*Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, art. 23; Costituzione, art. 117, comma 3; legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 2, comma 1, lettera c*)).

Protezione civile - Regione Emilia-Romagna - Disciplina e riordino delle funzioni in materia di protezione civile - Istituzione della Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi - Duplicazione di funzioni rispetto a quelle svolte sul territorio nazionale dalla Commissione statale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi fondamentali della materia - Funzioni della Commissione regionale - Esclusione degli eventi calamitosi che richiedono mezzi e poteri straordinari

ne del Senato della Repubblica del 30 giugno 2004; Costituzione, art. 68, primo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma).

N. 321 — Ordinanza 18 luglio 2006 Pag. 559

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile nei confronti di un senatore per il risarcimento dei danni conseguenti a diffamazione a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità del Senato della Repubblica - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione atti conseguenti. (*Deliberazione del Senato della Repubblica del 23 marzo 2005; Costituzione, art. 68, primo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma).*

N. 322 — Sentenza 2 ottobre 2006 » 563

Protezione civile - Norme della Regione Basilicata - Disposizioni per la protezione dei boschi dagli incendi - Previsione dell'organizzazione dell'impiego delle Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.) unitamente alle Forze dell'Ordine e di Pubblica Sicurezza - Ricorso del Governo - Violazione del divieto per le Regioni di porre unilateralmente a carico di organi ed amministrazioni dello Stato compiti ed attribuzioni ulteriori rispetto a quelli individuati con legge statale - Inosservanza dei principi fondamentali della legislazione in materia (legge n. 353 del 2000) - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali» - Illegittimità costituzionale parziale. (*Legge della Regione Basilicata 22 febbraio 2005, n. 13, art. 3, comma 1, lettera h); Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera g) e terzo).*

Protezione civile - Norme della Regione Basilicata - Disposizioni per la protezione dei boschi dagli incendi - Attribuzione della vigilanza sull'applicazione della legge regionale al Corpo forestale dello Stato e a tutte le Forze dell'Ordine e di Pubblica Sicurezza - Ricorso del Governo - Violazione del divieto per le Regioni di por-

dello Stato - Non fondatezza della questione. (*Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, art. 23; Costituzione, art. 117, comma 3; d.l. 7 settembre 2001, n. 343, art. 5, commi 3, 3-bis e 3-quater, convertito in legge 9 novembre 2001, n. 401; legge 24 febbraio 1992, n. 225, artt. 7 e 9; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 107, lettera f), punto 1), 108, lettera a), punto 1)*).

Protezione civile - Regione Emilia-Romagna - Disciplina e riordino delle funzioni in materia di protezione civile - Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi - Attribuzione del coordinamento tecnico degli interventi nella fase emergenziale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi fondamentali della materia - Oggetto della norma impugnata - Eventi calamitosi rientranti nell'ambito di competenza della Regione - Non fondatezza della questione. (*Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, art. 23; Costituzione, art. 117, comma 3; d.l. 7 settembre 2001, n. 343, art. 5, convertito in legge 9 novembre 2001, n. 401; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 107*).

Protezione civile - Regione Emilia-Romagna - Disciplina e riordino delle funzioni in materia di protezione civile - Previsto trasferimento di risorse statali all'Agenzia regionale di protezione civile - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza statale all'erogazione dei finanziamenti pubblici, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza - Contenuto meramente descrittivo della norma impugnata - Non fondatezza della questione. (*Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, art. 24, comma 1; Costituzione, artt. 118 e 119*).

N. 324 — Sentenza 2 ottobre 2006 Pag. 587

Straniero e apolide - Straniero - Pensione di inabilità - Condizioni - Possesso della carta di soggiorno e di un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e del nucleo familiare - Denunciata irrazionalità per l'eliminazione con efficacia retroattiva di benefici assistenziali già maturati in base ai diversi criteri anteriormente vigenti - Lamentata violazione della normativa internazionale sulla parità di trattamento degli stranieri in materia di sicurezza sociale, del diritto alla salute, del principio di tutela dei lavoratori e incidenza sulla garanzia previdenziale

N. 277 — Ordinanza 3 luglio 2006 Pag. 221

Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Omessa previsione - Mancata indicazione nell'ordinanza di remissione delle norme censurate e dei parametri costituzionali - Omessa descrizione della fattispecie - Difetto di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità. (D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 2, comma 1, lettera g); Costituzione, art. 24).

N. 278 — Ordinanza 3 luglio 2006 » 225

Proprietà - Alberi a distanza non legale dal confine - Potere del confinante di esigerne l'estirpazione - Impossibilità per il giudice di valutare l'effettiva turbativa recata dalla piantagione - Disciplina differente rispetto a quella concernente le immissioni nocive - Dedotta violazione del principio di eguaglianza, del diritto al paesaggio, del diritto di difesa, del diritto di proprietà - Omessa descrizione della fattispecie - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità. (Cod. civ., artt. 892 e 894; Costituzione, artt. 3, 9, secondo comma, 24 e 42).

N. 279 — Sentenza 3 luglio 2006 » 229

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Intervento in giudizio - Soggetti privi della qualità di parte nel giudizio *a quo* - Carenza di un interesse qualificato ad intervenire - Inammissibilità (conferma dell'ordinanza letta in udienza pubblica) - Fattispecie.

Sanità pubblica - Obbligo per i produttori dei farmaci (di fascia A) di praticare sul prezzo di vendita uno sconto del 6,8 per cento da trasferire al distributore e da questi al farmacista - Eccezione di inammissibilità della questione per irregolare costituzione del contraddittorio nel giudizio principale e per carente descrizione della fattispecie - Reiezione.

Sanità pubblica - Obbligo per i produttori dei farmaci (di fascia A) di praticare sul prezzo di vendita uno sconto

sposizione censurata sulla funzione giurisdizionale - Non fondatezza della questione. (D.L. 30 settembre 2003, n. 269 - convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326 -, art. 44, primo comma; Costituzione, artt. 3, 72, 101, 102, 104 e 108).

N. 275 — Ordinanza 3 luglio 2006 Pag. 203

Opere pubbliche - Infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici previsti dalla legge n. 443 del 2001 - Deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica relativa al primo programma delle opere strategiche - «Asse viario Marche, Umbria e quadrilatero di penetrazione interna» - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Marche - Denunciata mancata modifica, secondo le richieste della ricorrente, dell'ordine del giorno della seduta di approvazione del progetto - Lamentata mancata partecipazione del Presidente della Giunta regionale in seduta - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione, della competenza legislativa e regolamentare, e dell'autonomia finanziaria, della Regione - Rinuncia al ricorso - Accettazione della controparte - Estinzione del processo. (*Deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 31 ottobre 2002, n. 93; Costituzione, artt. 117, 118 e 119*).

N. 276 — Ordinanza 3 luglio 2006 » 209

Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Preclusione dell'ammissione al beneficio per le persone condannate che abbiano subito la revoca di una misura alternativa alla detenzione - Mancata previsione - Lamentata irragionevolezza - Denunciata violazione del principio di uguaglianza, per la disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe, nonché rispetto a coloro che si siano dimostrati meritevoli della misura - Denunciata violazione del principio della funzione rieducativa della pena - Intervenuta pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma della legge censurata - Necessario riesame della rilevanza - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti. (*Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1; Costituzione, art. 2, 3 e 27*).

«diritto vivente», anche nell'ipotesi di illecito permanente - Decorrenza della prescrizione anche in presenza di un fatto impeditivo - Lamentata disparità di trattamento in danno della pubblica amministrazione e violazione del diritto di difesa - Carenza di motivazione sulla rilevanza - Prospettazione della questione per finalità meramente interpretative - Manifesta inammissibilità. (*Legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1, comma 2; Costituzione, artt. 3 e 24*).

N. 273 — Ordinanza 21 giugno 2006 Pag. 183

Responsabilità amministrativa e contabile - Responsabilità dei magistrati per danni causati all'erario a causa degli errori e irregolarità delle loro disposizioni - Testo Unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia del 2002 - Lamentata estensione delle ipotesi di responsabilità dei magistrati per il non corretto esercizio dell'attività giudiziaria a fatti avvenuti anteriormente alla sua entrata in vigore - Denunciata ingiustificata disciplina differenziata per i danni indiretti dovuti a comportamenti colposi dei magistrati riconducibili ad attività giudiziaria e per quelli diretti - Lamentata incidenza sull'indipendenza e autonomia della funzione giurisdizionale e violazione della riserva di legge in materia di ordinamento giudiziario - Erroneità e contraddittorietà del presupposto interpretativo - Manifesta inammissibilità della questione. (*D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, art. 172, trasfuso nell'art. 172 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; Costituzione, artt. 3, 101, 102, 104 e 108*).

N. 274 — Sentenza 3 luglio 2006 » 193

Previdenza e assistenza sociale - Imprese agricole situate in zone montane o svantaggiate - Riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali - Non cumulabilità con il beneficio della fiscalizzazione del contributo di malattia - Previsione con norma di interpretazione autentica - Lamentata incidenza sulla funzione giurisdizionale e violazione dei principi della certezza del diritto e dell'affidamento, nonché di quelli relativi alla formazione della legge - Opzione del legislatore per una delle possibili letture della norma interpretata - Non incidenza della di-

N. 270 — Ordinanza 21 giugno 2006 Pag. 165

Previdenza e assistenza sociale - Lavoratori marittimi italiani all'estero in servizio su pontoni galleggianti non autopropulsi - Tutela previdenziale di cui alla legge n. 413 del 1984 - Esclusione - Dedotto ingiustificato deterioramento di detti lavoratori rispetto agli altri lavoratori marittimi in servizio su galleggianti autopropulsi - Lamentata incidenza sulla garanzia del diritto alla tutela previdenziale - Carenza di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità. (*Legge 26 luglio 1984, n. 413, art. 5; Costituzione, artt. 3 e 38*).

N. 271 — Ordinanza 21 giugno 2006 » 171

Oggetto del giudizio - Intervenuta abrogazione della disposizione censurata - Integrale trasfusione in altra disposizione - Trasferimento della questione. (*D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 53-bis, introdotto dall'art. 22 della legge 23 marzo 2001, n. 93, trasfuso nell'art. 260 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152*).

Reati e pene - Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti - Descrizione generica della condotta incriminata, con incidenza sulla valutazione della sussistenza dell'elemento psicologico - Dedotta violazione del principio di tassatività e determinatezza della fattispecie penale e lesione del diritto di difesa - Omessa descrizione nell'ordinanza di remissione dello stato del processo principale - Conseguente impossibile valutazione preliminare sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità. (*D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 53-bis, introdotto dall'art. 22 della legge 23 marzo 2001, n. 93, trasfuso nell'art. 260 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; Costituzione, artt. 3, 24, 25, 27 e 111*).

N. 272 — Ordinanza 21 giugno 2006 » 177

Responsabilità amministrativa e contabile - Azione di risarcimento del danno derivante da responsabilità amministrativa - Termine prescrizione quinquennale decorrente dalla data del fatto dannoso - Applicabilità, secondo il

sa previsione - Ingiustificato trattamento deteriore rispetto alla vedova - Sussistenza - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*Legge 10 agosto 1950, n. 648, art. 55; Costituzione, art. 3*).

N. 312 — Sentenza 18 luglio 2006 Pag. 491

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti - Intervento in giudizio - Soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto ovvero a resistervi - Inammissibilità.

Caccia - Calendario venatorio - Modifica disposta con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente della Regione Sardegna - Conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata violazione dei limiti fissati dalla legge statale e dalla normativa comunitaria nonché mancata acquisizione del parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica - Omessa motivazione in ordine all'applicabilità del parametro evocato - Inammissibilità del conflitto. (*Decreto Assessore della difesa dell'ambiente della Regione Sardegna del 18 febbraio 2004, n. 3/V; Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s); legge 11 febbraio 1992, n. 157, ed, in particolare, art. 18*).

N. 313 — Sentenza 18 luglio 2006 » 497

Giudizio su conflitto di attribuzione tra Stato e Regione - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Costituzione tardiva della Regione resistente - Inammissibilità. (*Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 25, secondo comma, e 41 - combinato disposto -*).

Ambiente - Delibera della Giunta regionale della Regione Calabria in materia di caccia - Modifica del calendario venatorio 2003/2004 per determinate specie animali - Conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata previsione di una proroga della stagione venatoria oltre il termine previsto dalla legge statale ed in assenza di peculiari esigenze del territorio calabrese - Sussistenza - Violazione di uno *standard* di tutela uniforme della fauna valido per l'intero territorio nazionale riservato alla competenza esclusiva dello Stato - Non spettanza alla Regione del potere eserci-

Subordinazione alla previa dimostrazione dell'adulterio - Irrilevanza della sola prova dell'adulterio al fine di escludere la paternità, e idoneità delle prove genetiche o ematologiche ad accertare la non esistenza del rapporto di filiazione - Violazione del principio di ragionevolezza e del diritto di azione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (Cod. civ., art. 235, primo comma, numero 3; Costituzione, artt. 3 e 24).

N. 267 — Sentenza 21 giugno 2006 Pag. 133

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Legge della Regione Valle d'Aosta istitutiva dell'Autorità di Vigilanza sulla gestione finanziaria - Ricorso del Governo della Repubblica - Eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi - Sussistenza dei requisiti per lo scrutinio della questione nel merito - Reiezione dell'eccezione. (*Legge Regione Valle d'Aosta 19 maggio 2005, n. 10, artt. 1, 2 e 10*).

Bilancio e contabilità pubblica - Legge della Regione Valle d'Aosta - Disposizioni in materia di controllo sulla gestione finanziaria della Regione e degli enti da essa dipendenti - Istituzione dell'Autorità di vigilanza sulla gestione finanziaria presso il Consiglio regionale - Individuazione dei relativi compiti - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata violazione della normativa statale che attribuisce alla Corte dei Conti il controllo successivo di gestione - Dedotta esorbitanza dalla potestà statutaria della Regione - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e del principio di leale collaborazione - Denunciata illegittima compressione dell'autonomia dei Comuni, e dei loro enti ed aziende strumentali - Attribuzione all'Autorità di funzioni di controllo interno alla Regione, che non si sovrappongono alle attività di controllo di gestione esercitate dalla Corte dei conti, né le limitano - Riconducibilità delle disposizioni censurate alle potestà legislative regionali in materia di ordinamento degli uffici e di attuazione e integrazione delle leggi della Repubblica in tema di finanze regionali e comunali - Non fondatezza della questione. (*Legge della Regione Valle d'Aosta 19 maggio 2005, n. 10, intero testo, in particolare artt. 1, 2 e 10; Costituzione, artt. 114, 117, comma terzo, 119, comma secondo, e 120; statuto Regione Valle d'Aosta -*

N. 306 — Ordinanza 5 luglio 2006 Pag. 449

Giustizia amministrativa - Espropriazione per pubblica utilità - Controversie aventi ad oggetto comportamenti delle amministrazioni pubbliche - Ingiustificato ampliamento della sfera di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale parziale della disposizione censurata - Necessario riesame della rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti. (*D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, art. 53, comma 1; d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 53, comma 1; Costituzione, art. 103*).

N. 307 — Ordinanza 5 luglio 2006 » 455

Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Rilevamento mediante strumenti elettronici (Autovelox) - Necessità della contestazione immediata - Esclusione - Lamentata violazione del diritto di difesa e disparità di trattamento tra i cittadini, in relazione alle ipotesi in cui la cui violazione al codice della strada è accertata senza l'ausilio di apparecchiature elettroniche - Mancanza di limiti alla esperibilità dei rimedi giurisdizionali - Predeterminazione delle sedi stradali interessate dalla presenza degli autovelox - Manifesta infondatezza della questione. (*D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 201, comma 1-bis, lettere e) e f), introdotto dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151 - convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, art. 4, comma 1; Costituzione, artt. 3 e 24*).

N. 308 — Sentenza 5 luglio 2006 » 461

Impiego pubblico - Legge della Regione Siciliana - Dipendenti degli enti locali inquadrati anche in soprannumero - Riconoscimento dei benefici economici di cui all'art. 41 del d.P.R. n. 347 del 1983 - Violazione del principio dell'utilizzazione dello strumento della contrattazione collettiva per la disciplina dei rapporti d'impiego dei dipendenti pubblici, costituente norma fondamentale di riforma economico-sociale - Illegittimità costituzionale. (*Legge Regione Siciliana 15 maggio 2000, n. 10, art. 39, comma 9; Costituzione, art. 117; legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 2, comma 1, lettera a); d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 3*).

RACCOLTA UFFICIALE

DELLE

SENTENZE E ORDINANZE

DELLA

CORTE COSTITUZIONALE

VOLUME CXLII

TOMO IV

2006

ROMA - PALAZZO DELLA CONSULTA
PIAZZA DEL QUIRINALE

Elezioni - Legge della Regione Siciliana - Elezione dei Consigli delle Province regionali - Ripartizione dei seggi - Attribuzione dei seggi residui - Criteri - Denunciata lesione del canone di coerenza e ragionevolezza e del principio di eguaglianza per quanto concerne l'accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive - Esclusione - Soluzione prescelta dal legislatore regionale né irragionevole né contrastante col principio di eguaglianza ai fini dell'accesso alle cariche elettive - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge Regione siciliana 9 maggio 1969, n. 14, art. 18, n. 3, comma secondo, periodi quarto e quinto, come modificato dall'art. 14, legge Regione siciliana 1° settembre 1993, n. 26; Costituzione, artt. 3 e 51, primo comma*).

N. 319 — Ordinanza 18 luglio 2006 Pag. 547

Titoli di credito - Assegno bancario - Emissione senza provvista e pagamento nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione - Obbligo del trattario di effettuare la segnalazione all'archivio informatico della Banca d'Italia, ove la prova dell'avvenuto pagamento venga fornita dal traente dopo la scadenza del periodo di moratoria - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, eguaglianza e libertà di impresa - Insufficiente descrizione della fattispecie - Conseguente carenza di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità. (*Legge 15 dicembre 1990, n. 386, artt. 9 e 9-bis, come modificati e introdotti dall'art. 34 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507; Costituzione, artt. 2, 3 e 41*).

N. 320 — Ordinanza 18 luglio 2006 » 553

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile nei confronti di un senatore per il risarcimento dei danni conseguenti a diffamazione aggravata - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni adottata dalla Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti. (*Deliberazio-*

deputati del 13 giugno 2002 - doc. IV-quater, n. 31 -; Costituzione, art. 68, primo comma).

N. 316 — Sentenza 18 luglio 2006 Pag. 519

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per il reato di diffamazione a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma - Notifica del ricorso e dell'ordinanza che lo ha dichiarato ammissibile oltre il termine a tal fine fissato - Natura perentoria del termine - Conseguenze - Improcedibilità del conflitto. (*Deliberazione della Camera dei deputati del 18 dicembre 2002 - doc. IV-quater, n. 38 -; Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 22; r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 36).*

N. 317 — Sentenza 18 luglio 2006 » 525

Eccezione di inammissibilità - Denunciata carente esposizione dei presupposti di fatto del conflitto - Reiezione.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di parlamentare per il reato di diffamazione a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni adottata dalla camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma - Insussistenza del nesso funzionale tra le opinioni espresse e la funzione parlamentare - Non spettanza alla Camera dei Deputati del potere di adottare la deliberazione impugnata e conseguente annullamento della stessa. (*Deliberazione della Camera dei Deputati 19 settembre 2001 - doc. IV-quater, n. 1 -; Costituzione, art. 68, primo comma).*

N. 318 — Ordinanza 18 luglio 2006 » 537

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Intervento di soggetto parte in un giudizio diverso da quello *a quo* - Inammissibilità.

INDICE SOMMARIO

N. 253 — Sentenza 21 giugno 2006 Pag. 7

Personalità (diritti della) - Diritto all'orientamento e all'identità personale - Legge della Regione Toscana - Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata violazione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile e penale - Lamentato ingiustificato arricchimento di taluni soggetti a svantaggio di altri - Censure generiche in relazione ad una intera legge contenente disposizioni eterogenee - Inammissibilità della questione. (*Legge Regione Toscana 15 novembre 2004, n. 63; Costituzione, artt. 2, 3, 5 e 117, secondo comma, lettera l*).

Personalità (diritti della) - Diritto all'orientamento e all'identità personale - Legge della Regione Toscana - Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere - Interventi in materia di politiche del lavoro ed integrazione sociale relativi a persone discriminate per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere - Previsione di specifiche politiche regionali del lavoro per i transessuali e i «transgender» - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata disparità di trattamento a favore delle persone discriminate per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere - Lamentata violazione della competenza statale di principio in materia di tutela del lavoro - Inidoneità della disposizione impugnata ad attribuire diritti o situazioni giuridiche di vantaggio, ad incidere sulla disciplina dei contratti di lavoro e ad ampliare la definizione di «lavoratore svantaggiato» prevista dalla legislazione statale - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione*

tato - Annullamento dell'atto invasivo. (*Delibera della Giunta della Regione Calabria del 17 febbraio 2004, n. 88; Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 18*).

N. 314 — Sentenza 18 luglio 2006 Pag. 501

Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ricorso del Tribunale di Monza nei confronti della Camera dei deputati - Eccezione di inammissibilità per mancata descrizione delle dichiarazioni del parlamentare, delle quali è stata affermata la insindacabilità - Allegazione, da parte del Giudice ricorrente, di fogli contenenti i capi di imputazione, debitamente siglati - Reiezione dell'eccezione. (*Deliberazione della Camera dei deputati del 14 marzo 2002 - doc. IV-quater, n. 22*).

Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ricorso del Tribunale di Monza nei confronti della Camera dei deputati - Eccezione di inammissibilità del conflitto perché proposto con ordinanza e non con ricorso - Sussistenza dei requisiti di sostanza del ricorso - Reiezione dell'eccezione. (*Deliberazione della Camera dei deputati del 14 marzo 2002 - doc. IV-quater, n. 22*).

Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ricorso del Tribunale di Monza nei confronti della Camera dei deputati - Eccezione di inammissibilità per omessa indicazione del *petitum* e dei parametri costituzionali - Inesistenza di norme che prescrivano l'adozione di forme obbligate per la proposizione di un conflitto - Univoca deduzione della menomazione delle attribuzioni funzionali - Reiezione dell'eccezione. (*Deliberazione della Camera dei deputati del 14 marzo 2002 - doc. IV-quater, n. 22*).

Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ricorso del Tribunale di Monza nei confronti della Camera dei deputati - Eccezione di irricevibilità per violazione del principio della «parità delle armi» per la mancata produzione del prescritto numero di copie dell'atto introduttivo - Insussistenza di pregiudizi per la controparte - Reiezione dell'eccezione. (*Deliberazione della Camera dei deputati del 14 marzo 2002 - doc. IV-quater, n. 22*).

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per il reato di diffama-

re unilateralmente a carico di organi ed amministrazioni dello Stato compiti ed attribuzioni ulteriori rispetto a quelli individuati con legge statale - Inosservanza dei principi fondamentali della legislazione in materia (legge n. 353 del 2000) - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali» - Illegittimità costituzionale parziale. (*Legge della Regione Basilicata 22 febbraio 2005, n. 13, art. 13; Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera g) e terzo*).

N. 323 — Sentenza 2 ottobre 2006 Pag. 569

Protezione civile - Regione Emilia-Romagna - Disciplina e riordino delle funzioni in materia di protezione civile - Ridefinizione di principi, funzioni, compiti e finalità di protezione civile - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della potestà legislativa statale concorrente - Oggetto della legge regionale - Esclusione degli eventi calamitosi che richiedono mezzi e poteri straordinari dello Stato - Rispetto dei principi fondamentali della materia - Non fondatezza della questione. (*Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, art. 1, commi 1, 2, 3; Costituzione, art. 117, comma 3*).

Protezione civile - Regione Emilia-Romagna - Disciplina e riordino delle funzioni in materia di protezione civile - Attribuzione di funzioni a Regione, Province, Comuni, Comunità montane, Unioni di Comuni e altre forme associative - Ricorso del Governo - Dedotta violazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, legittimanti l'attribuzione di funzioni amministrative allo Stato per assicurarne l'esercizio unitario - Ambito della legge regionale - «Sistema regionale di protezione civile» - Non fondatezza della questione. (*Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, art. 1, comma 2; Costituzione, art. 118, commi 1 e 2*).

Protezione civile - Regione Emilia-Romagna - Disciplina e riordino delle funzioni in materia di protezione civile - Concorso alle attività di protezione civile - Esclusione di alcune categorie di soggetti - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della potestà legislativa statale concorrente - Asserita violazione del principio di sussidiarietà - Incompleta lettura della disposizione impugnata - Non fondatezza della questione. (*Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, art. 1, comma 2*;

N. 309 — Ordinanza 5 luglio 2006 Pag. 469

Impiego pubblico - Delibera legislativa della Regione siciliana - Disposizioni concernenti i componenti degli uffici stampa delle istituzioni locali, degli enti strumentali della Regione, delle aziende del servizio sanitario e del Presidente della Regione e relativo trattamento economico - Ricorso del Commissario dello Stato - Sopravvenuta promulgazione e pubblicazione della legge con omissione di tutte le disposizioni censurate - Cessazione della materia del contendere. (*Delibera legislativa della Regione siciliana approvata il 20 gennaio 2006 - Disegno di legge n. 1095 - Stralcio X* -, art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, ultimi due periodi; Costituzione, artt. 3, 51, 81, comma quarto, 97 e 114).

N. 310 — Sentenza 18 luglio 2006 » 475

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - *Thema decidendum* - Individuazione.

Usi civici - Legge della Regione Calabria - Prevista estinzione degli usi civici insistenti su terreni occupati per la realizzazione di opere di pubblica utilità in caso di autorizzazione del Sindaco competente per territorio e di approvazione del progetto dell'opera - Ingiustificata deroga alla normativa statale che stabilisce la necessità della preventiva autorizzazione regionale per il mutamento di destinazione dei beni gravati da uso civico - Lesione del principio di ragionevolezza - Sussistenza - Illegittimità costituzionale. (*Legge Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10, art. 56, commi 1, 2 e 3; Costituzione, art. 3, primo comma; legge 16 giugno 1927, n. 1766; r.d. 26 febbraio 1928, n. 332; legge 31 gennaio 1994, n. 97*).

N. 311 — Sentenza 18 luglio 2006 » 485

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - *Ius superveniens* privo di efficacia retroattiva - Rilevanza della questione - Sussistenza. (*Legge 10 agosto 1950, n. 648, art. 55*).

Previdenza e assistenza - Pensioni di guerra - Diritto a pensione indiretta - Soggetti beneficiari - Vedovo - Omes-

legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 -, artt. 2, comma primo, lett. a) e b), e 3, comma primo, lett. f); legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10).

N. 268 — Ordinanza 21 giugno 2006 Pag. 149

Telecomunicazioni - Controversie fra utenti, o categorie di utenti, e soggetti autorizzati o destinatari di licenze - Previsione dell'esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione come condizione di procedibilità - Denunciata irragionevole disparità di trattamento rispetto agli utenti di altri servizi - Abrogazione della disposizione impugnata ad opera di legge recante una nuova disciplina della materia, intervenuta prima della proposizione della questione - Omessa motivazione in ordine alla incidenza dell'abrogazione nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità della questione. (*Legge 31 luglio 1997, n. 249, art. 1, comma 11; Costituzione, art. 3).*

Telecomunicazioni - Controversie fra utenti, o categorie di utenti, e soggetti autorizzati o destinatari di licenze - Previsione dell'esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento rispetto agli utenti di altri servizi - Lamentata violazione del diritto di azione e del principio del giudice naturale - Omessa descrizione della fattispecie - Manifesta inammissibilità della questione. (*Legge 31 luglio 1997, n. 249, art. 1, comma 11; Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 102).*

N. 269 — Ordinanza 21 giugno 2006 » 157

Ambiente - Parchi e riserve naturali - Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu - Procedura per l'istituzione del parco - Previsione del mero parere non vincolante degli enti locali in ordine alla delimitazione del parco - Lamentata lesione dell'autonomia degli enti locali - Dedotta violazione del principio di sussidiarietà - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Necessità di nuovo esame sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente. (*Legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 34; Costituzione, artt. 5, 114, secondo comma, 118, primo comma).*

gittimità costituzionale. (*Legge Regione Toscana 15 novembre 2004, n. 63, art. 16, commi 1 e 4; Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera l*).

Personalità (diritti della) - Diritto all'orientamento e all'identità personale - Legge della Regione Toscana - Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere - Dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme che prevedono il divieto di discriminazione nei pubblici esercizi - Ulteriori norme concernenti l'estensione del divieto di discriminazione ai servizi turistici e commerciali e la disciplina delle funzioni di controllo e vigilanza sull'osservanza del divieto inscindibilmente connesse con quelle dichiarate illegittime - Illegittimità costituzionale in via consequenziale. (*Legge Regione Toscana 15 novembre 2004, n. 63, art. 16, commi 2 e 3; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27*).

N. 254 — Sentenza 21 giugno 2006 Pag. 21

Famiglia - Regolazione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi in mancanza di legge nazionale comune - Disciplina anteriore alla riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato - Applicazione della legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio - Violazione del divieto di discriminazione tra i sessi e del principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi - Illegittimità costituzionale. (*Disposizioni preliminari al codice civile, art. 19, comma primo - nel testo abrogato dall'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218 -; Costituzione, art. 3, primo comma, e art. 29, secondo comma*).

N. 255 — Sentenza 21 giugno 2006 » 27

Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Automatismo e obbligatorietà della concessione del beneficio - Violazione dei principi di proporzionalità e di individualizzazione della pena - Sussistenza - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento degli ulteriori profili. (*Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 1*;

N. 260 — Sentenza 21 giugno 2006 Pag. 77

Parlamento - Immunità parlamentari - Dichiarazioni rilasciate nel corso di un'intervista da un membro del Parlamento - Procedimento penale nei suoi confronti per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del Tribunale di Roma, sezione del giudice per le indagini preliminari - Esclusione del nesso funzionale tra le dichiarazioni e l'esercizio dell'attività parlamentare - Irrilevanza dell'attività di altri parlamentari o del medesimo parlamentare, ma successiva alle dichiarazioni ritenute insindacabili, nonché della inerenza di queste ultime al «contesto politico» - Non spettanza alla Camera dei deputati della potestà contestata - Annullamento della delibera di insindacabilità. (*Deliberazione della Camera dei deputati del 6 marzo 2001 - documento IV-quater n. 179 -; Costituzione, art. 68, primo comma*).

N. 261 — Ordinanza 21 giugno 2006 » 85

Corte dei conti - Giudizio di responsabilità - Atto di archiviazione del procuratore regionale - Obbligo di motivazione, di comunicazione alla parte interessata e di deposito - Mancata previsione - Lamentata incidenza sul diritto di difesa e lesione dei principi del contraddittorio e del giusto processo - Irrilevanza della questione - Manifesta inammissibilità. (*D.L. 15 novembre 1993, n. 453, art. 5, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, nel testo sostituito dall'art. 1 del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, - convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 -; Costituzione, artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma*).

N. 262 — Ordinanza 21 giugno 2006 » 93

Acque e acquedotti - Servizio idrico integrato - «Quota» di tariffa riferita al servizio di fognatura e di depurazione - Debenza da parte degli utenti anche se la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi - Denunciata discriminazione in danno dei cittadini che versano il tributo senza fruire del servizio di depurazione - Lamentata lesione del diritto alla salute - Dedotto contrasto con

il principio di capacità contributiva - Insufficiente descrizione della fattispecie e difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione. (Legge 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14, comma 1; Costituzione, artt. 2, 3, 32, 53, e 97).

N. 263 — Ordinanza 21 giugno 2006 Pag. 101

Governo - Ministero per i beni e le attività culturali - Riorganizzazione - Regolamento di individuazione dell'ordinamento degli uffici del Ministero, definizione dei compiti e delle funzioni spettanti ai direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici, nonché decreto di nomina del direttore generale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche - Devoluzione della relativa disciplina a *emanandi* regolamenti governativi o a decreti ministeriali - Denunciata violazione del principio di autonomia degli enti locali - Lamentata incidenza sulla funzione legislativa e sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Dedotta violazione della riserva di legge per la disciplina dei pubblici uffici e dei principi di decentramento e di sussidiarietà - Ricorso promosso innanzi al giudice rimettente da parte di associazioni di protezione ambientale in assenza di argomentazioni in ordine al coinvolgimento della materia ambientale - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità. (D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 3, artt. 1, 4 e 5; Costituzione, artt. 5, 70, 76, 77, comma primo, 97, 117 e 118; legge 6 luglio 2002, n. 137, artt. 1 e 10).

N. 264 — Ordinanza 21 giugno 2006 » 111

Circolazione stradale - Reato di guida sotto l'influenza di alcool - Attribuzione della competenza a decidere sull'applicazione della sanzione al tribunale anziché al giudice di pace - Lamentata lesione del principio del giudice naturale e del principio della irretroattività della legge penale - Omessa descrizione della fattispecie e carenza di motivazione in ordine ai parametri evocati - Manifesta inammissibilità della questione. (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, modificato dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151 - convertito, con modificazioni, dal-

- Omessa verifica di una interpretazione escludente l'efficacia retroattiva delle norme censurate - Manifesta inammissibilità della questione. (*Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 19; d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 9, comma 1, come modificato dall'art. 9 della legge 30 luglio 2002, n. 189; Costituzione, artt. 2, 3, 10, 32, 35, terzo comma, 38, primo e secondo comma, e 117, primo comma*).

N. 325 — Ordinanza 2 ottobre 2006 Pag. 597

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile nei confronti di un deputato per il risarcimento del danno a seguito di condanna per diffamazione - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse adottata dalla Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del Tribunale di Reggio Calabria - Denunciata lesione della sfera di attribuzioni dell'autorità giurisdizionale ordinaria costituzionalmente garantita - Dichiarazione di ammissibilità del conflitto - Adempimenti successivi - Deposito del ricorso in cancelleria oltre il prescritto termine perentorio - Improcedibilità del giudizio. (*Deliberazione della Camera dei deputati del 6 marzo 2003; Costituzione, art. 68, comma 1; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3*).

N. 326 — Ordinanza 2 ottobre 2006 » 601

Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Preclusione dell'ammissione al beneficio per i detenuti cui sia stata revocata una misura alternativa alla detenzione - Mancata previsione - Asserita irragionevole disparità di trattamento rispetto alla prevista preclusione di altri benefici, con violazione del principio di rieducatività della pena - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti ai giudici remittenti. (*Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1; Costituzione, artt. 2, 3 e 27*).

parlamentare per il risarcimento dei danni conseguenti a diversi atti asseritamente diffamatori e calunniatori - Giudizi di risarcimento dei danni e di simulazione e revocatoria di due atti di donazione, promossi a carico del medesimo parlamentare in conseguenza di dichiarazioni da questi rese in diverse occasioni - Processo per i reati di calunnia continuata e di violenza privata aggravata a carico del medesimo parlamentare - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorsi per conflitto di attribuzione proposti dal Tribunale di Potenza, sezione civile e sezione del giudice dell'udienza preliminare - Esclusione del nesso funzionale tra le dichiarazioni rese all'esterno del Parlamento e l'esercizio dell'attività parlamentare - Insufficienza della comunanza tra gli argomenti oggetto delle dichiarazioni e l'attività parlamentare tipica - Non spettanza al Senato della Repubblica della potestà contestata - Annullamento della delibera di insindacabilità. (*Deliberazione del Senato della Repubblica del 28 maggio 2003; Costituzione, art. 68, primo comma*).

N. 259 — Sentenza 21 giugno 2006 Pag. 67

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Ordinanza di rimessione - Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri del solo dispositivo - Ecceputa inammissibilità della questione - Mera irregolarità non comportante menomazioni del diritto di difesa, peraltro non dedotte - Reiezione dell'eccezione. (*Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23*).

Esecuzione forzata in genere - Pignoramento dei crediti del lavoratore per stipendio, salario e altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento - Limitazione ad un quinto anche nel caso in cui il credito opposto in compensazione abbia origine dal medesimo rapporto di lavoro o di impiego - Mancata previsione secondo il «diritto vivente» - Denunciato ingiustificato trattamento di privilegio del datore di lavoro rispetto agli altri creditori del lavoratore - Lamentata incidenza sul diritto alla retribuzione - Non equiparabilità del credito del datore di lavoro, ancorché da delitto, a quello degli altri creditori del lavoratore, anche sotto il profilo della deroga all'art. 545 cod. proc. civ. - Non fondatezza della questione. (*Cod. civ., art. 1246, primo comma, n. 3; cod. proc. civ., art. 545, quarto comma; Costituzione, artt. 3 e 36*).

Costituzione, artt. 3 e 27, terzo comma - artt. 79, primo comma, 102, primo comma).

N. 256 — Sentenza 21 giugno 2006 Pag. 39

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Questione concernente la mancata previsione della pignorabilità nei limiti del quinto delle pensioni erogate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), come stabilito per le pensioni dei dipendenti sia pubblici che privati - Asserita violazione del principio di eguaglianza - Eccezione, sollevata dalla parte privata, di inammissibilità della questione per inidoneità del *tertium comparationis* - Reiezione.

Previdenza - Pensioni erogate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) - Impignorabilità assoluta - Pignorabilità nei limiti del quinto, come stabilito per le pensioni dei dipendenti sia pubblici che privati - Mancata previsione - Violazione del principio di eguaglianza - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (Legge 9 novembre 1955, n. 1122, art. 1; Costituzione, art. 3, primo comma).

N. 257 — Sentenza 21 giugno 2006 » 47

Ordinamento penitenziario - Concessione dei permessi premio ai recidivi reiterati - Modifiche normative comportanti un innalzamento della soglia della pena espiata per l'accesso al beneficio - Applicabilità anche ai condannati che abbiano maturato, prima dell'entrata in vigore della novella, i requisiti fissati dalla disciplina originaria - Violazione del principio della funzione rieducativa della pena - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento di un ulteriore profilo. (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 30-quater, introdotto dall'art. 7 della legge 5 dicembre 2005, n. 251; Costituzione, art. 27, terzo comma - art. 25, secondo comma).

N. 258 — Sentenza 21 giugno 2006 » 57

Parlamento - Immunità parlamentari - Giudizio per sequestro conservativo *ante causam* promosso a carico di